

REGOLAMENTO (CE) N. 319/2009 DEL CONSIGLIO

del 16 aprile 2009

che chiarisce la definizione dei dazi antidumping definitivi imposti dal regolamento (CE) n. 85/2006 sulle importazioni di salmone d'allevamento originarie della Norvegia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾ («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

vista la proposta presentata dalla Commissione previa consultazione del comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA

1. Inchieste precedenti e misure antidumping

- (1) In seguito al procedimento antidumping avviato nell'ottobre 2004 ⁽²⁾, la Commissione ha imposto, con il regolamento (CE) n. 628/2005 ⁽³⁾, dazi antidumping provvisori sulle importazioni di salmone d'allevamento originarie della Norvegia sotto forma di dazi ad valorem.
- (2) Il 1° luglio 2005, con il regolamento (CE) n. 1010/2005 ⁽⁴⁾, la Commissione ha modificato la forma dei dazi provvisori stabilendo un prezzo minimo all'importazione.
- (3) Il Consiglio, con il regolamento (CE) n. 85/2006 ⁽⁵⁾, ha imposto un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di salmone d'allevamento originarie della Norvegia («l'inchiesta iniziale» e «il regolamento definitivo»). Il dazio antidumping definitivo è stato imposto sotto forma di un prezzo minimo all'importazione.

- (4) In seguito a un riesame intermedio vertente unicamente sul dumping e volto a determinare se fosse opportuno mantenere, abrogare o modificare le misure in vigore, il Consiglio, con il regolamento (CE) n. 685/2008 ⁽⁶⁾, ha abrogato le misure antidumping istituite dal regolamento definitivo.

2. Avvio dell'inchiesta di riesame

- (5) Un riesame intermedio parziale è stato avviato dalla Commissione di propria iniziativa dopo che il tribunale amministrativo di Tallinn ha chiesto alla Corte di giustizia europea di pronunciarsi in via pregiudiziale sulla possibilità che le spine dorsali congelate di salmone, ancora con polpa («le spine dorsali di salmone»), rientrassero in uno dei codici TARIC di cui all'articolo 1 del regolamento definitivo. L'articolo 1 del regolamento definitivo istituisce misure a diversi livelli a seconda del tipo di presentazione del prodotto in esame. Una di queste presentazioni relativa al salmone d'allevamento è la seguente: «altro (compreso il pesce eviscerato, decapitato), fresco, refrigerato o congelato».
- (6) Si è quindi ritenuto opportuno verificare se le spine dorsali congelate di salmone rientrassero nella definizione del prodotto in esame, in particolare della presentazione «altro (compreso il pesce eviscerato, decapitato), fresco, refrigerato o congelato»; la conclusione di questo riesame poteva avere un effetto retroattivo a decorrere dalla data d'istituzione delle misure antidumping in questione.
- (7) Previa consultazione del comitato consultivo, la Commissione ha annunciato, con parere («il parere di apertura») pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽⁷⁾, l'apertura di un riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili al salmone d'allevamento originario della Norvegia a titolo dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, essendo il riesame limitato alla definizione del prodotto.

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 261 del 23.10.2004, pag. 8.

⁽³⁾ GU L 104 del 23.4.2005, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU L 170 dell'1.7.2005, pag. 32.

⁽⁵⁾ GU L 15 del 20.1.2006, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 192 del 19.7.2008, pag. 5.

⁽⁷⁾ GU C 181 del 18.7.2008, pag. 25.

